

INTORNO ALLA “ REGALIS CURIA ,,
E AL REGGENTE NICCOLÒ DE JAMVILLA (1)

Intorno al tribunale detto *Regalis Curia* avevamo notizie tutt'altro che esatte fino a pochi anni or sono, fino a quando, cioè, sulla scorta di due documenti prima sconosciuti agli studiosi, il Monti non portò luce sulla *Curia* in parola, la quale per tutti, e perfino per il Fusco e per il Capasso, non era che la *Curia Vicaria*, la quale è invece *posteriore*, nel tempo e nell'ordinamento giuridico, alla *Curia Regalis* (2).

Per il Monti, dunque, la *Curia Vicaria* sorse non già il 1305, ma solo il settembre del 1307 (3), ricollegandosi, però, ad un'altra

(1) Il nome preciso è *Nicolas de Joinville* dei ben noti *de Joinville* di Francia, venuti in Italia con gli Angioini. Cfr. H. FR. DELABORDE, *Jean de Joinville et les Seigneurs de Joinville*, Parigi 1894; e B. CAPASSO, *Le fonti della Storia delle Province napoletane dal 558 al 1500*, a c. di O. Mastrojanni, Napoli 1902, pp. 106-7. Anzi, a questo proposito, ed in merito al documento di natura storico-giuridica che, inedito finora, come riteniamo, vien da noi pubblicato ed esaminato in questo lavoro, ci è caro confessare che l'ispirazione del lavoro medesimo è nata in noi leggendo appunto l'opera del Capasso.

(2) G. M. MONTI, *Le origini della gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti*, Bari 1929, p. 27 e sgg. Il Monti, in questo suo lavoro, può ben dissentire dai suoi predecessori, là dove le sue conclusioni non possono non essere accettate, specie se, come per questo nostro lavoro, esse vengono ribadite, confermate da altri documenti. Nel nostro, ad esempio effettivamente si parla, a proposito di Niccolò de Jamvilla, di *Regalis Curia* e non già di *Curia Vicaria*, della quale ultima, appunto, lo han chiamato Reggente gli studiosi e storici precedenti.

(3) Ed aggiunge, op. cit., pp. 31-32: « Che se esaminiamo i Registri Angioini vediamo che *prima del 1310 non appare* la denominazione di *Curia Vicaria*, denominazione che seguì quella di *Ducalis Curia*, la quale fu detta pure *Regalis Curia* e seguì a sua volta, una *Curia* di Roberto d'Angiò, Vicario generale del Regno, la quale, ancora a sua volta, si riattaccò ad una *Regalis Curia che era succeduta* e una *Curia del Gran Senescallo del Regno...* ». Il M., così, esamina il cammino inverso dal 1310 al 1305.

Curia precedente sorta nel dicembre del 1304 e comunemente ritenuta come sorta il 1305.

Sicchè, posta al settembre 1307 la creazione della *Curia Vicaria*, le Curie collegate ad essa e *precedenti* furono la *Curia del Gran Senescallo*, di cui toccheremo più avanti, e la *Regalis Curia*, la quale ultima, dunque, esistette dalla morte dell'ultimo Gran Senescallo (4), e cioè dal febbraio 1305 al settembre 1307, prendendo precisamente il nome di *Regalis* dall'aprile del 1306 al settembre del 1307. E di questa *Curia Regalis* di questo ultimo periodo, 1306-1307, si ebbero due Reggenti, di cui il primo fu il nostro Niccolò de Jamvilla (1306-7), e il secondo fu Teobaldo Malabussoni (5).

Appare chiaro, dunque, che « ... la Curia di Roberto, per la competenza, è diretta erede di quella già di Raimondo Berengario; anche qui, per esaltare un altro figliolo, Carlo II crea una nuova Curia, distruggendo la sua (precisamente la *Curia Regalis*), in fondo, però, solo di nome, perchè tra la nuova e la precedente vi era assoluta continuità » (6).

Ed appunto questa « assoluta continuità » fra la Curia di Ro-

(4) La data della morte dell'ultimo Gran Senescallo, che fu Raimondo Berengario, settimogenito di Carlo II, e cioè tra il 1305 e 1306 e quella della creazione della *Regalis Curia* (dicembre 1304-febbraio 1305) si discostano l'una dall'altra per pochi mesi, e ciò più di tutto perchè il M. cita un docum. del 15 gennaio 1306, in cui si apprende che Raimondo Berengario d'Angiò « era stato poco prima con la sua Curia a Melfi ». Ma che valore ha quel *poco prima*? Se quel *poco prima* ci attesta che Raimondo Berengario *viveva* ancora gli ultimi mesi del 1305, bisogna distinguere che dalla fine del 1305 all'aprile del 1306, la medesima *Curia Magni Senescalli* fu detta « Curia quondam Raimundy Berengarij » e, dall'aprile del 1306 al settembre del 1307, fu detta *Curia Regalis*, perchè non fu affatto sciolta e rimase alle dirette dipendenze del Re.

(5) Questi fu reggente della *Curia Regalis* gli ultimi mesi prima del settembre 1307, ma, poi, da questa data al 1313 fu riconfermato da Roberto d'Angiò a capo della *Curia Vicaria*, che, ripetiamo, si chiamò prima *Ducalis* e poi *Regalis* anch'essa, dal settembre 1307 al 1310, data, quest'ultima in cui *per la prima volta* vien chiamata *Vicaria*.

(6) MONTI, op. cit., p. 42. A questo punto ci basterà solo di accennare alla *Curia* del Gran Senescallo dalla quale derivò la *Curia Regalis*, che più direttamente ci riguarda. Presso i Normanni e presso gli Svevi troviamo il Gran Senescallo, ma non con l'autorità che ebbe presso Carlo I d'Angiò, avendogli questi data, fin dal 1265, la giurisdizione su tutti coloro che appartenevano alla Casa reale « per tutti i contratti e delitti fatti o commessi dai medesimi nell'ambito della Curia ». Sicchè alla dipendenza del Gran Senescallo c'era una specie di tribunale interno la cui importanza crebbe quando fu Gran Senescallo Raimondo Berengario d'Angiò. Questi, dall'agosto 1304, doveva giu-

berto (poi *Curia Vicaria*) e quella già di Raimondo Berengario (*Curia del Gran Senescallo*) concorse, a parer nostro, a far nascere confusione nelle deduzioni e nelle affermazioni di storici, quali lo stesso Capasso e, più vicino a noi, il Trifone, che pure (nella *Legislazione Angioina*, Napoli 1921) aveva corretto tante incertezze ed errori del Giannone, del Pecchia e di altri.

E, fra queste inesattezze, oltre alla confusione di questa *Regalis Curia* con la *Curia Vicaria*, emerge quella per la quale il famoso Statuto di Carlo II, che non è che del 1° novembre 1306, fu ritenuto come concernente la *Curia Vicaria*. Invece, questo Statuto riguardava la competenza della *Curia Regalis* e fu mandato, naturalmente, al Reggente Niccolò de Jamvilla (7), ed essendosi perduto l'originale (forse perchè lo Jamvilla lo tenne per sè), da una esistente copia di esso ne fu fatta un'altra copia, il 12 dicembre 1307, e mandata al Malabussono (8).

dicare « di tutte le violenze, ingiurie, gravami e cause civili e criminali di tutti i sudditi, sia laici che ecclesiastici del Regno... nonchè di tutti i reclami e ammende imposte illegalmente a nome del Re, etc. », e aveva sotto la sua protezione « le chiese, gli ecclesiastici, le vedove, gli orfani, i miseri, potendo inquire in caso di illecite oppressioni e gravami che non rientrassero nei termini delle cause civili ed anche contro speciali persone, nonostante le Costituzioni contrarie del Regno; nell'ordine civile, potevano anche giudicare senza forma di giudizio, in quello penale, invece, secondo le norme procedurali ». Cfr. MONTI, op. cit. p. 32 e sgg.

(7) Il re, però, cassò questo primo Statuto originale: « ...quae idem Dominus Genitor noster cassavit illa originalia, scilicet missa pridem Domino Nicolao de Jamvilla qui tunc Curiam regebat eandem ». Cfr. C. PECCHIA, *Storia civile e politica del regno di Napoli*, t. III, Napoli 1783, pp. 121-123 e sgg.

(8) E « buona parte del documento non è altro che la trascrizione integrale dei Capitoli del 1304 sulla competenza giudiziaria di Raimondo Berengario ».

Questa medesima Curia, se, a principio, fu formata da un solo giudice e notaro « qualche mese dopo, prima del 5 febbraio 1305... era formata stabilmente con un proprio Vicario, e propri giudici. Il Monti cita il *Reg. Ang. 149 (1305 D) c. 20 b* e aggiunge che in un docum. di dodici giorni dopo, del 17 febbraio, troviamo i nomi dei giudici, e cioè « Simone De Marziaco (con il titolo di Reggente) e Giacomo d'Itri e Riccardo da Carpinone ». Questa *Curia* doveva tener sedute anche nelle Provincie (V. p. 6, n. 3). In un docum. del 16 gennaio 1306, non essendo stata essa soppressa, la troviamo composta oltre che del Reggente pre nominato, di due giudici, di un patrono del Fisco, di un procuratore, di un mastrodatti, di due scrittori, di un deputato agli atti, di un carceriere, di otto servienti e due cursori.

Concludendo, dunque, quella che, nei documenti, Carlo II chiama spesso *Curia nostra* non è già la *Vicaria*, ma la *Regalis* (propria del re), e Niccolò de Jamvilla fu primo Reggente di questa ultima e non già della posteriore *Curia Vicaria* (9).

(9) Per la *Curia Vicaria*, che si riallaccia a quella del Gran Senescalco, mediante la *Curia Regalis*, e che fu creata il 26 settembre 1307, rimandiamo al citato lavoro del MONTI, p. 40 e segg. Solo diremo qui, sulla scorta delle opere del PECCHIA (op. cit.), del CAMERA, *Annali delle due Sicilie*, Napoli 1860, del TRIFONE, *La legislazione Angioina*, ed. critica, Napoli 1921 e di quella, recente e citata, del MONTI che: a) la *Corte Vicaria*, creata *ex novo* da Carlo II, era un tribunale e significava *Corte* (o *Curia*) *Vicaria del Re* e non già del Vicario. (Il Vicario era, come si sa, colui che il Re, dovendosi assentare, nominava a far le sue veci; il Vicario, poi, era assistito da un *Supremo Consiglio di Reggenza*, composto dall'Arcivescovo di Napoli, dal Gran Camerario, dal Gran Siniscalco, dal Gran Maresciallo, ossia Contestabile, dal grande Ammiraglio, dal Viceprotonotario, da un Maestro Razionale e da altre onorevoli persone, (Cfr. PECCHIA, op. cit., t. III, pp. 121-122 e sgg.); b) questa *Curia Vicaria*, più che esercitare una giurisdizione prevalentemente civile (così il TRIFONE, op. cit., p. XLV e sgg.), aveva una competenza penale pari alla civile, MONTI, op. cit., p. 48, e M. CAMERA, op. cit., vol. II, p. 189, in cui il Camera, citando un docum. *Ex regest. regis Roberti an. 1309 lit. H. fol. 345*, in cui è detto testualmente: « ab eorum justa prosecutione desistunt, quo fit, ut remaneant interdum facinora impunita, que pena deberent plecti, publice interest etc. etc. », aggiunge che prescrisse « quod cause civiles et criminales, que infra semestre tempus non sunt expedite per Capitaneos, et alios officiales deducantur ad Curiam Vicarie »; c) questa *Curia Vicaria* rappresentava il re medesimo e il suo Vicario (che di solito era un figlio del re) negli atti di giustizia anche per le vie straordinarie, e che, in seguito, alla G. C. del Giustiziero ed alla *Curia Vicaria* furono accordate alcune giurisdizioni comuni ed altre particolari, e l'una e l'altra, data la evidente affinità di molte loro attribuzioni, « furono destinate per le vicendevoli appellazioni », conservando, però, sempre, la *Curia Vicaria*, la propria indipendenza, le proprie attribuzioni e un proprio capo; d) che avendo già, in precedenza, Carlo II nominato un giudice per le cause di appello, che ben presto si rilevò insufficiente per la mole dei processi e per la lentezza del loro svolgimento, ed avendo poi accettato, mentre lui si trovava a Marsiglia, la creazione della nuova Curia di Roberto (poi *Curia Vicaria*), non si deve affatto ammettere, col Pecchia, che il giudice per gli appelli « sia stato il primo nucleo del tribunale della *Curia Vicaria* », una volta che essi — come afferma il TRIFONE, op. cit. pp. 39 e sgg. — coesistevano nel 1418 e cioè da oltre un secolo e quarto dalla loro istituzione; e bisogna senz'altro riconoscere che sotto gli Angioini si consolidarono questi due nuovi organismi giudiziari accanto a quello della M. Curia del m. giustiziero, creato da Federico II; (vedi anche MONTI, p. 41, n. 3); e) col nuovo contributo del Monti, cadono senz'altro le quasi fantastiche affermazioni del

Il nostro Niccolò, dunque, Reggente della *Regalis Curia* e appartenente alla nota e numerosa famiglia francese dei *de Joinville* ecc., (10) per noi, certo, non ha nulla in comune nè rapporti di parentela col più noto Niccolò de Jamsilla, presunto (11) autore della *Historia* di Corrado IV e di Manfredi, e che fu, quindi, ghibellino, e visse quasi mezzo secolo prima del Nostro. E neghiamo in senso assoluta detta discendenza, parentela, ecc. nonostante che il *de Jamsilla* in qualche ms. sia chiamato anche *de Jamvilla* (12).

Tutino ed il Toppi (Cfr. PECCHIA, op. cit., p. 123 e sgg.) sull'anno della creazione della *Corte Vicaria*, la quale, creata il settembre 1307, come s'è detto, funzionò fino al 1367, quasi sempre ininterrottamente, e, il 1420, cominciò a fondersi con l'antica Magna Curia del Maestro Giustiziere; la fusione completa, onde la *Curia Vicaria*, assorbendo la Magna Curia del m. giustiziere, prese il nome di *Magna Curia Vicaria*, avvenne sotto gli Aragonesi, tanto che, nel 1444, questa la troviamo accanto al *nuovo*, tribunale di Alfonso I, detto *Sacro Regio Consiglio*; f) la *Magna Curia Vicaria*, accanto al Sacro Regio Consiglio e alla Regia Camera di S. Chiara, rimase in vita fino al 1808.

(10) Che l'originario cognome *de Joinville* sia diventato *de Jamvilla*, non può destare meraviglia, dato che « le nom d'un même personnage peut quelquefois affecter plusieurs formes très variées dans les *Registres angevins* ». Cfr. P. DURRIEU, *Les Archives Angevines de Naples* (Étude sur les Registres du roi Charles Ier (1265-1285), Tome second, Parigi 1887, p. 267). Che sia *de Jamvilla* o *de Jamsilla* lo sappiamo di certo, specie dopo aver noi indagato di proposito nei *Registri Angioini* e nelle *Arche in pergamena*, verso i quali fummo spinti dal sospetto, ora svanito, che fosse un *de Jannilla*, come, per disattenzione dell'amanuense, è trascritto nel primo rigo del documento, che più avanti esamineremo.

Abbiamo, perciò, esaminato i *Reg. Ang.* 154 c. 196 t. e 155 cc. 135 b e 136 a, dai quali appare ben chiaro che la lettera che precede la *i* è una *u*, che, come si sa, allora fungeva da *v*, e non è già la *n* trascritta dal nostro amanuense. Nell'esame, poi, della *Arca in pergamena* N. 1398 del 20 marzo dell'anno 1301, ci si presenta chiaro e tutto per *esteso* il nome *Nicolao de Jamvilla*, a proposito di una donazione di un annuo reddito di duecento oncie d'oro fattagli dal re su vari feudi etc.

(11) Perchè l'*Historia* è, invece, attribuita a Goffredo di Cosenza.

(12) Il CAPASSO, infatti, in *op. cit.*, pp. 106-7 e note, a proposito appunto del nome *de Jamvilla* scritto per *de Jamsilla*, dice che è « nome meno strano ed insolito e che sarebbe in preferenza accettabile, *se non appartenesse ad una famiglia francese* e che comunemente si crede venuta nel regno con Carlo I ».

E cfr. B. CROCE, *Aneddoti di Storia civile e letteraria*, IV: Uno « gliomero » latino di Filippo di Jamvilla in « La Critica », a. XXV, fasc. VI, 20 nov. 1927, pp. 403-4: « Ora è da sapere che una delle più importanti opere della storiografia italiana del secolo decimoterzo, la *Historia* dei primi anni

Intanto non è facile accertare di quale ramo della numerosa discendenza dei *de Joinville* faccia parte il nostro Niccolò. Dovette essere fedele agli Angioini e dovette appartenere ad una famiglia nobile e ricca di feudi donatili da re Carlo I (13). Ma non si può affermare che il padre di Niccolò sia stato un Eustachio, sia perchè il Durrieu (14) non nomina nessun Eustachio, sia perchè è più probabile che sia stato un Giovanni (15), il quale sarebbe morto il 1269 e i suoi discendenti, nelle provincie napoletane, avrebbero conservato più feudi.

Goffredo, figlio di Giovanni, avrebbe avuto un Filippo « Signore di Sant'Angelo e di Nusco, vivente al tempo di re Roberto; e da Filippo nacque un Nicola, che sposò Giovanna del Balzo » (16).

di re Manfredi, andava sotto il nome di un « Nicola de Jamsilla » e che questo nome è stato anni addietro, con sicuro fondamento, sospettato una cattiva lettura appunto per « Jamvilla », osservandosi che una copia di essa cronaca, esistente nella Chigiana, reca l'indicazione: « ex cod. ms. olim Philippi de Jamvilla, nunc Antonii Vanitti ». Ma se tale è la lettura del nome, se ne è inferito anche che nè Filippo de Jamvilla, nè Nicola, che fu suo padre, poterono essere altro che possessori del codice e non già autori, essendo quella *Historia* scrittura certamente di un contemporaneo e seguace di Manfredi e non di chi, come l'uno o l'altro di quei due Jamvilla, di famiglia *venuta solo con la conquista angioina*, visse nel secolo seguente ».

(13) Cfr. *Syllabus Membranarum ad Regiae Siciliae Archivum pertinentium, volumen II, pars secunda*, p. 223, Napoli MDCCCLV (Fasciculus LX, N. 10 etc. etc. 1309, Februarii, indictione 7, Caroli II, anno XXV, Neapoli), che, in nota, dice che padre di Niccolò sarà stato un Eustachio: « nos putamus filios fuisse (Niccolò e un Giovanni) Eustathii »; « Familia porro de Jamvilla inter eas enituit, quae maxima apud nos olim et generis nobilitate et feudorum copia praestiterunt ».

(14) Op. cit., (Table générale alphabétique... des personnages français... passé dans le royaume de Sicile sous le Règne de Charles Ier).

(15) CROCE, op. cit., p. 403: « La famiglia dei Jamvilla, o Joanville, venne nel regno di Sicilia *con Giovanni*, signore di Joanville, che seguì il primo Carlo d'Angiò, al quale sembra che fosse legato di sangue, e tenne l'ufficio di gran contestabile ».

(16) Ma, data l'affermazione del *Syllabus* etc., noi non ci siamo fermati al Durrieu e, per quanto nominato una volta sola, ci pare di poter fermare l'occhio su un Eustachio, che troviamo in uno degli *Atti* pubblicati dal DELABORDE (op. cit., 2^a parte: *Catalogue des Actes des Seigneurs de Joinville* p. 317, Cat. 332), e che risulterebbe anche fratello di Geoffroy de J. [s. de Vaucouleurs]; si legge: « Eustache, s. de Conflans, fait connaître les conditions de l'accord conclu entre Isabelle [de J.] dame d'Is et Guiot, son fils, d'une parte, et Hult, fils du vidame de Châlons d'autre part, au sujet du

Se questa Giovanna del Balzo è stata la prima moglie di Niccolò, potremo pensare che egli ebbe poi, come seconda moglie, la Margherita di Loria (17), la quale, infatti, dovette divenir vedova dopo il 1310 e, quindi, essere la compagna del secondo periodo della vita di Niccolò, che non visse oltre il 1335 (18). Niccolò fu « comte de Terranova, vice-roi d'Otrante en 1304, de Labour en 1315, Vicaire à Rome en 1317 marié à Marguerite de Loira » (19).

château de Montelair, dont chaque partie tient une moitié en héritage. Geoffroy de J. [s. de Vaucouleurs] ou à son défaut l'un de ses frères Geoffroy de Boulémont, Eustache de Conflans et Hugues de Conflans, son frère, se portent garants de cet accord ».

(17) Figlia del famoso ammiraglio Ruggiero di Lauria, e già moglie di Bartolomeo de Capua, protonotario del regno sotto Carlo II e confermato in detto ufficio da Roberto d'Angiò, il 1310.

(18) Così ragionando, troveremo una conferma nel DELABORDE, *op. cit.*, p. 234, in cui parla di un *Jean* detto *Trouillard*, secondogenito di un Geoffroy I^{er} del ramo dei *de Briquenay*. Questo *Jean* dit *Trouillard* (che in un atto dell'8 settembre 1307 è chiamato: *Jehans Troillarz de Joinville, marechaux du réaume de Secile*) fu signore di Venafro, di Rinello, in Basilicata, divenne maresciallo di Sicilia il 1303 e lo stesso anno passò in Francia. Sembrerebbe che si fosse occupato di regolare tutto ciò che riguardava i domini francesi. Era in Francia l'otto settembre 1307, allorchè si fece una divisione dei beni di famiglia « et même de ce qui devait leur revenir dans l'héritage de leur aieul, le vieux sire de Joinville ». Al ritorno, ebbe altre terre di *Vico, d'Arce* e *d'Ischitella* « dans la province de Labour » e il 1308 lo troviamo *connestabile del regno*. Questo Giovanni sposò Belladonna Ruffo ed ebbe come secondogenito *Nicolas*, fratello del primogenito *Geoffroy* e non già Giovanni.

(19) DELABORDE, *op. cit.*, ivi. Ma sulla scorta degli *Atti dei Signori de Joinville*, pubblicati dal Delaborde, noi potremo ammettere che Niccolò, Signore di Miglionico, di Grottole, Pietra etc., ebbe una terza moglie, *Jeanne de Lautrec*, vedova di Nicola di Miglionico, etc., la quale, però, sarebbe stata con lui solo da dopo il 1332 (anno in cui ancora vive Margherita) al 1335 (anno in cui Niccolò fu assassinato). E ciò presumiamo dal contenuto di un Atto del 31 marzo 1336 (essendo già morto Niccolò) cat. 878 (DELABORDE, *op. cit.* p. 442) e di un altro del 19 giugno 1338, cat. 890, in cui: a) *Jeanne de Lautrec, vicomtesse de Paulin* è detta ben due volte *Veuve de Nicolas, s. de Miglionico et de Morancourt* etc., e, in un accordo col cugino *Nicolas de Salm*, pretende ciò che le spetta « sur la succession de son mari »; b) detto accordo è conchiuso da *Jean de J., s. de Vaucouleurs*. Ora, questo Giovanni sarà, forse, quegli che il *Syllabus* chiama fratello di Niccolò, e ciò sia perchè, nell'Atto precitato, in riferimento a Giovanni, vien qualificata « sa tante » *Jeanne de Lautrec*, sia perchè, nell'Atto del luglio 1315, cat. 751, *Jean* viene chiamato *son frère aîné* di Niccolò, sign. di Miglionico etc., e col quale Niccolò « partage la succession de feu son père ». Resterebbe il fatto che *Jeanne*

Niccolò dovette anche lui avere frequenti rapporti col suo re Carlo II, anche di natura finanziaria, specie per la riscossione di proventi nel Giustiziarato di Basilicata, concessi in data 17 dicembre 1300 (20).

Il 1310 lo troviamo nominato da Roberto conte di S. Angelo, e, poi, fu conte di Terranova (titoli e possedimenti che dovette aggiungere a quelli di signore di Miglionico etc.), per conto di sua moglie Margherita. Fu, dunque, uno dei diciannove conti che Roberto nominò il 1310, al suo ritorno a Napoli, dopo esser passato, ovunque bene accolto, per il Piemonte e la Toscana (21). Altre notizie sicure non troviamo intorno a Niccolò e bisogna risalire fino al 1332 per trovarlo, con la moglie Margherita, nella condizione di accusatori e denunziatori di « Filippo de Castropignano *milite*, Riccardo de Gambatesa e Manfredi suo fratello accusati di aver incendiato il castello della Riccia, appartenente ad essa Margarita » (22).

de Lautrec è chiamata *zia* anzichè *cognata* di Giovanni, ma questo può essere un lieve errore di non ben precisata parentela non già da parte di Giovanni, s'intende, ma di chi stese l'atto. Oppure potrebbe darsi che questo Giovanni sia figlio di un altro Giovanni o di un Geoffroy, « frère aîné » di Niccolò e, quindi, *nipote* di « sa tante ». E che un altro Giovanni sia esistito, più probabile « frère aîné » di Niccolò, lo ricaviamo da un Atto del 1320 (manca il mese), cat. 784, in cui si notifica la vendita fatta a Niccolò di ciò che « feu Jean, s. de J., possédait à Mussey ». E vedi pure l'Atto del 29 aprile 1322, cat. 792. Niccolò è citato anche nel cat. 713, in un *Atto* del nov. 1308, in un *Atto* dell'aprile 1315, cat. 747, in un altro del febbraio 1316, cat. 758, in cui si nomina di nuovo Giovanni, in uno del 3 agosto 1319, cat. 775 e in un altro del 4 agosto dello stesso anno, cat. 776.

(20) Cfr. *Syllabus Membranarum* etc., vol. II, p. 2 ecc. pp. 44-45 (Fasciculus XII, N. 1 etc... 1301, Martii 20, Indictione 14, Caroli II, anno XVII, Neapoli): « Rex Mandat Henrico de Hervilla Magistro Portulano, et Procuratori Apuliae, ut solvat Nicolao de Jamvilla quidquid perceptum fuerat de proventibus Castrorum Milionici, Criptolae, et Petrae in Justitiariatu Basilicate a die 17 Decembris, in quo eidem Nicolao fuerant concessa, usque ad diem possessionis traditae ». E così, in *Arca in pergamena* N. 1398, anno 1301, 20 marzo, sui feudi di Miglionico, Grottole etc., gli aveva concesso « pro se ac suis heredibus de annuo reddito unciarum auri ducentarum ».

(21) M. CAMERA, op. cit., p. 189 (*Ex regest. an. 1310 lit. D. Indict. IX, fol. 83*). Roberto tornava dalla Provenza, dove era andato « per maneggiare personalmente le sue pretensioni » con Sancia, sua moglie. (Cfr. G. VILLANI, *Cronica*, VIII, 112; e L. GIUSTINIANI, *Biblioteca degli scrittori legali*, I, p. 204, Napoli 1787).

(22) CAMERA, op. cit., p. 360, « quod illum tenet pro dodario sibi constituto a magnifico domino Bartholomeo de Capua logotheta et Protonotario secundo viro suo ». (*Ex regest. Reg. Roberti an. 1332 lit. C. fol. 272 v.*).

E, infine, apprendiamo ancora che il 31 giugno 1335 egli « Niccolò de Jamville, conte di S. Angelo », fu assassinato barbaramente, e forse per mandato e vendetta dei predetti incendiatori, mentre viaggiava nelle parti di Vallo di Fortore (23). Di lui non si hanno altre notizie, oltre alla certezza che ebbe altri discendenti e che i *de Jamvilla* esistettero per tutto il secolo XIV ed oltre, fino ai tempi di Alfonso I d'Aragona (24), cosicchè avrebbero dimorato in Italia, nel regno di Napoli e di Sicilia, poco meno di due secoli.

(23) CAMERA, op. cit., p. 414. E allora Roberto, indignato, ordinò ad Amelio del Balzo, capitano generale e giustiziere di Principato ulteriore, di debellare colle armi gente così iniqua, che commettevano « *nonnulla horrenda et detestabilia crimina homicidia ut pote incendia cedas et disrobationes innumeras nunc in domibus nunc in stratis et itineribus puplicis...* » (e) « de tractatu et ordinatione Baronum ipsorum seu cuiusdam ex eis cuius nomen tacemus, ex causa quidam officialis nostre Curie sive Ducalis dum executioni debite commissi sibi vacaret officii per quosdam ex dictis malefactoribus nequiter extitit interemptus etc. », e usare misure straordinarie, anche se dovessero essere *in contrasto con le Costituzioni del Regno*, nella punizione di tali delitti.

(24) Cfr. *Syllabus Membranarum* ecc., p. 223: « Verum per ea tempora quibus hoc regno potitus fuit Alphonsus I. Aragonensis, eadem familia peritus extincta est ».

Mentre ci pare di aver esaurito, alla men peggio, il non lieve compito di raccogliere notizie sulla famiglia del nostro Niccolò, compito che abbiamo assolto guidati, oltre che dalla logica, dai documenti, Atti etc., da noi consultati e riordinati, non nascondiamo che il nostro lavoro d'indagine, più che facilitato, ci è stato, talora, ingarbugliato proprio da quei lavori, come quelli del Durrieu e del Delaborde, tra i più notevoli e moderni, dai quali speravamo maggiore concorso e guida.

Anzitutto, in tesi generale, è ben vero, però, che, essendosi la Casa dei *de Jamvilla*, la quale s'iniziò con un Etienne de Vaux, fatta sempre più numerosa ed essendosi, in Francia e, poi, nell'Italia meridionale, suddivisa in vari rami, che, a loro volta, si suddivisero in varie generazioni, e queste, a loro volta, in varie Case, non riesce sempre facile determinare con esattezza discendenze, parentele etc. Si pensi che, in varie famiglie, nelle rispettive filiazioni, doveva trovarsi ripetuto il medesimo nome assegnato a differenti individui. Perciò, nei *de Jamvilla*, troviamo vari Geoffroy, vari Jean, e, così, vari *Nicolas* (ne troviamo tre o quattro assegnati a differenti famiglie). E, perciò, non si trovano affatto d'accordo nè il nostro De Lellis col Delaborde, il quale ultimo pretende di rettificare le asserzioni del primo, nè il Delaborde col Durrieu, pur avendo costoro consultato i *Registri Angioini*. Cominciamo, per es., dal constatare che il Durrieu non nomina affatto quell'Eustachio, presunto padre di Niccolò, secondo il *Syllabus Membranarum* etc., e che il Delaborde, poi, riporta, come s. de Conflans e quale fratello di Geoffroy de J.

Più pronta sarà, certo, dopo quanto già abbiám detto, l'intelligenza del nostro nuovo documento in esame, e che più avanti riproduciamo. Del resto dopo aver discusso della *Regalis Curia* e del Reggente *Niccolò de Jamvilla*, non resta che l'accenno al fatto giuridico, che è contenuto nel documento medesimo, e che, come il lettore vedrà dalla trascrizione per esteso che diamo di esso, è notevole, perchè, pur esistendo un capitolo per la protezione delle vedove (un *privilegium viduarum*) la causa è trattata eccezionalmente dinanzi alla *Curia Regalis* (in *Napoli*), e non dinanzi al tribunale di competenza (ad *Andria*), e ciò affinchè sia eseguita rigorosamente la giustizia, la quale altrimenti sarebbe stata frustranea, attesa la protezione della quale si fa forte la vedova ed il favore che ella gode nella sua città. E ciò vien fatto, anche violando il noto privilegio delle vedove (25).

(s. de Vaucouleurs), da un Atto del cat. 332. E nel Delaborde, in particolare sui due rami dei *de Vaucouleurs* e dei *de Briquenay*, non abbiamo ricevuto l'impressione, o siamo noi in errore, che il Delaborde sia sempre esatto, nonostante che affermi, a p. 231: « Malheureusement de nombreuses difficultés et, tout d'abord, des similitudes de prénoms avaient rendu jusqu'à present impossible la détermination de leur identité ».

Egli, infatti, a proposito del nostro Niccolò, signore di Miglionico, Grottole e Pietra, lo chiama *quintogenito* di Geoffroy de Vaucouleurs, gli dà per moglie Jeanne de Lautrec, lo fa morire verso la fine del 1335 « mais il était mort en 1336 », ma lo *distingue chiaramente* da un altro Nicola, non più s. di Miglionico etc., ma conte di Terranova e marito di Margherita, così come mette a capo della quarta generazione, proveniente da *Jean dit Trouillard* e da *Belladonna Ruffo*, un altro « Nicolas, comte de Sant-Angelo » e che « perit assassiné le 29 juin 1335 » e che ebbe per moglie una Jeanne des Baux ! Di fronte alle quali differenti situazioni etc., noi, basandoci sui documenti e sugli Atti, abbiamo creduto di dover fissare la medesima persona sia nel Nicola s. di Miglionico, Grottole etc., sia in quello conte di Terranova e in quello conte di S. Angelo, come, nelle pagine precedenti, abbiamo cercato di dimostrare.

(25) Il quale è il seguente (vedi, in TRIFONE, op. cit., p. 145, il capitolo a proposito della protezione delle chiese, delle *vedove* etc.): « Item habebis sub cura et protectione tua ecclesias et personas ecclesiasticas, pupillos, orphanos et *viduas*, omnesque miserabiles personas, et eas ab omnibus indebitis gravaminibus et molestiis per convenientia remedia protegas et defendas, possisque, si oppressio vel gravamen contingat, criminis causam exinde inquirere per te vel alium, ex officio, vel per specialem inquisitionem etiam contra speciales personas, sicut et nos possemus in hoc casu specialem inquisitionem committere, constitutionis regni non obstante rigore, ac penam debitam secundum justitiam irrogare. Si vero ex ipsa oppressione vel gravamine civilis causa tangatur, in perdictis specialibus causis procedas et procedi facias summarie et de plano sine strepitu et figura iudici ordine iudiciario pretermisso ».

Ma riportiamo il contenuto del documento (26):

Pro Petro Copula de Trano

« Scriptum est Nicolao de Jannilla militi Regalem Curiam nostram Regenti Consiliario et familiari ac Iudicibus eiusdem Curie fidelibus suis etc. / Venit ad Nos pauper et modicus, ut apparet, Petrus copula de Trano fidelis noster et in vultu lacrimantis exposuit / quod iudex Urso filius eius, qui Bosam mulierem de Andria dudum duxit uxorem, et propter eam incolatum suum transtulit / Andriam ubi magnam partem sue facultatis habebat, diebus proximis ab intestato decessit, nullis legitimis / filiis derelictis, graviter ingemit, quod ipse dicto suo premortuo filio quamquam ordine turbato succedens, nichil / de bonis illius ad eum profecto successionis Jure spectantibus, que in Andria remanserunt, propter favorem atque potentiam eiusdem / relicte ipsius filii sui, que quidem est ex omni respectu eodem Petro potentior, potest quomodolibet consequi vel habere / Et sic verisimiliter extimans, quod, ubi Petrus ipse circa hoc dictam viduam tractaturus in causam forum eius viduarum privilegio / sequeretur pre ipsa illius iam tacta potencia necessario sua justitia frustraretur, suppliciter petiit, ut tum consideratione / miserabilis et egece conditionis ipsius, tum quoque obtemptu favoris dicte vidue prepotentis, admitti eum illam de / hoc in iudicium trahere coram vobis benignius dignareremur. Igitur attendentes quod licet ex imo respectu in hac / parte non esset viduarum privilegio derogandum, quia tamen compassionis affectu quo dignum vidimus clementer attendere / miserabilem statum condicionem pauperem et depressam potentiam dicti Petri, de quibus est informatio in Curia nostra / facta, equo iudicio duximus eius in hoc petitioni favendum, fidelitati vestre presentium tenore committimus, et mandamus / ut ipso non obstante privilegio viduarum, partibus in vestri presencia convocatis, super hiis, que ipsi Petro de filialibus here / ditariis bonis ipsa vidua minus debito detinet vel per se, aud alium occupat, et tradere contradicit, faciatis / ipsi Petro contra dictam viduam sumarie de plano et sine iudicii strepitu celeris et expedite justicie / complementum. Ita quod de defectu justitie non queratur, illo ex vobis iudicibus qui presens extiterit executioni presencium / vacaturo ac decisuro quod unus vel ambo inceperint absentis absentia non obstante. Data Neapoli per Bartholomeum / de Capua etc. die XXVIII mai IIII Indictionis ».

(26) Vedi *Cancellaria angioina*, registro N. 154, fol. 214 tergo, anno 1305-6.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un diploma indirizzato dal Re a Nicola de Jamvilla « *militi Regalem Curiam nostram Regenti* ». In esso è detto che si è presentato al Re un Pietro Coppola di Trani, il quale comunica « *in vultu lacrimantis* » che, nei giorni già scorsi, è morto, senza aver fatto testamento, il giudice Orsone, suo figlio, il quale si era trasferito ad Andria per ragione della propria moglie Rosa (o Bosa) (27).

E Pietro aggiunge che, non avendo Orsone lasciato figli legittimi, egli si duole « *nichil de bonis illius ad eum profecto successionis Jure spectantibus, que in Andria remanserunt... potest quomodolibet consequi vel habere* », e ciò, perchè la vedova del giovane Orsone, per le sue aderenze, è, in Andria, più potente di esso Pietro « *propter favorem atque potentiam eiusdem relicte ipsius filii sui que quidem est ex omni respectu eodem Petro potentior* ». E il detto Pietro stima che, essendo per trarre in giudizio la detta vedova Rosa, se « *...forum eius viduarum privilegio sequeretur pre ipsa illius iam tacta potencia necessario sua justitia frustraretur* ». E ha chiesto umilmente che ci degnassimo « *admitti eum illam de hoc in iudicium trahere coram vobis* » (28). E il diploma aggiunge che, *pur non dovendosi derogare al privilegio delle vedove*, tenendo conto dello stato miserabile, della povera condizione e della depressa potenza del detto Pietro, del che siamo informati « *de quibus est informatio in Curia nostra facta* », commettiamo ed affidiamo alla fedeltà vostra, « *ut ipso non obstante privilegio viduarum* », convocati, in vostra presenza, i contendenti, intorno ai beni ereditari del figlio diatè celere e spedito compimento di giustizia in favore di Pietro « *ipsi Pietro contra dictam viduam* »,

(27) Come abbiamo già accennato, al principio di questo lavoro, che l'amanuense di questo diploma ha scritto erroneamente, sciente o non, *N. de Jamvilla* per *le Jamvilla* (vedi anche L. SCHIAPARELLI, *Avviamento allo studio delle abbreviature latine nel Medioevo*, Firenze 1924, pp. 56-57), così ora scrive Bosa per Rosa, secondo noi. Gli è che il segno della *B* maiuscola è molto simile alla *R* maiuscola, consistendo la sola differenza nella pancia inferiore che nella *R* è aperta, mentre nella *B* è chiusa. Ma questa distinzione non è sempre osservata, come possiamo notare nella *R* della parola *Regenti* di questo diploma, la cui pancia inferiore è chiusa, nel tempo stesso che avviene di frequente che la vocale *o* oppure *a*, in particolare, formando sillaba con la *R*, ed essendo ad essa vicinissima, cove con la propria curva la parte aperta della pancia inferiore della *R*, che ci appare, perciò, chiusa. Per questo, noi propendiamo più per il nome Rosa.

(28) Cioè nella *Curia Regale*, in Napoli.

sommariamente, « de plano » (29), cioè senza difficoltà, e « sine iudicii strepitu » etc.

Appare chiara, dunque, l'alta funzione e la grande autorità della *Regalis Curia* se, come apprendiamo anche dal nostro docum., era il massimo organo di giustizia, sovrano e potente (30), di fronte al quale cedevano gli istituti giuridici inferiori tanto della città di Napoli quanto del Regno. La *Regalis Curia* era il tribunale supremo, sotto l'alta direzione del Re medesimo, al quale si poteva ricorrere con fiducia ogni qual volta si dovessero impedire atti di ingiustizia. Si tratta, dunque, nel docum. in parola, del trasferimento di una causa da un tribunale locale a quello centrale e supremo, sia, come diremmo oggi, per *legittima suspicione*, sia per mettere le cose nel giusto tra il Pietro Coppola, di Trani, che pretendeva dei beni « *successionis jure* », e la poco amorosa nuora, che voleva tentare di escludere il suocero da qualsiasi beneficio, facendosi ella forte sia del già noto « *privilegium viduarum* » sia di altre disposizioni varie, emanate dal medesimo Re Carlo II, e favorevoli anche alle vedove (31).

Ed è da supporre che la *Curia Regalis* abbia salvaguardato i diritti di Pietro contro la vedova.

(29) Si può tradurre anche « extragiudiziariamente ». E cfr. anche DANTE, *Inferno*, XXII, 85.

(30) Oltre, s'intende, la M. C. del m. giustiziere.

(31) Infatti, anche per il baliato, ad es., che le costituzioni deferivano alla Curia etc., Carlo II, invece, « piegandosi ancor più verso il diritto consuetudinario consentì che il marito, nel far testamento, l'affidasse alla moglie e che, se anche il marito fosse morto intestato, la Curia l'avesse preferita (la moglie) nell'ufficio di tutela, se " vite honeste et sobrie " secondo la prova fornita da persone degne di fede; e che solo se fosse stata " funestata... secundis et aliis nuptiis " il baliato avrebbe dovuto passare " idoneiori de conjunctis " ». V. TRIFONE, op. cit., pp. CLXIV-CLXV.

